

REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
riguardante l'iniziativa dei cittadini europei
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) istituisce la cittadinanza dell'Unione. Ai cittadini dell'Unione («cittadini») è riconosciuto il diritto di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la si invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogo al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 TFUE. L'iniziativa dei cittadini europei contribuisce pertanto a rafforzare il funzionamento democratico dell'Unione consentendo ai cittadini di partecipare alla vita democratica e politica dell'Unione stessa. Come emerge dalla struttura dell'articolo 11 TUE e dell'articolo 24 TFUE, l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbe essere presa in considerazione nel contesto di altri mezzi mediante i quali i cittadini possono sottoporre determinate questioni all'attenzione delle istituzioni dell'Unione; tali mezzi consistono, in particolare, nel mantenere un dialogo con le associazioni rappresentative e la società civile, nel ricorso a consultazioni delle parti interessate, nel diritto di petizione e nel ricorso al Mediatore.
- (2) Il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha stabilito le norme e le procedure per l'iniziativa dei cittadini europei ed è stato integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) Nella sua relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 del 31 marzo 2015, la Commissione ha elencato una serie di sfide derivanti dall'applicazione di tale regolamento e si è impegnata ad analizzare ulteriormente il loro impatto sull'efficacia dello strumento dell'iniziativa dei cittadini europei e a migliorare il funzionamento di quest'ultimo.
- (4) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei ⁽⁶⁾ e nel suo progetto di relazione di iniziativa di carattere legislativo del 26 giugno 2017 ⁽⁷⁾, ha invitato la Commissione a procedere a un riesame del regolamento (UE) n. 211/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011.
- (5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa, di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori e a rafforzarne il monitoraggio, al fine di realizzarne appieno il potenziale come strumento per promuovere il dibattito. Esso dovrebbe inoltre agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di cittadini al processo decisionale democratico dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 237 del 6.7.2018, pag. 74.

⁽²⁾ GU C 247 del 13.7.2018, pag. 62.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 301 del 18.11.2011, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU C 355 del 20.10.2017, pag. 17.

⁽⁷⁾ 2017/2024(INL).

